

Oggetto: NUOVI TERMINI PER LA COMUNICAZIONE TELEMATICA DELLE LETTERE DI INTENTO

I soggetti definiti “esportatori abituali” possono richiedere ai loro fornitori di emettere fattura senza addebito dell’Iva: tale richiesta – denominata “lettera d’intento” – avviene attraverso una apposita comunicazione da inoltrare a ciascun fornitore, entro determinati limiti quantitativi, per gli acquisti di beni o di servizi per i quali l’esportatore abituale non voglia trovarsi gravato dell’imposta sul valore aggiunto, che altrimenti, sarebbe obbligato a chiedere a rimborso all’Erario.

I fornitori che ricevono tali documenti sono tenuti ad alcuni adempimenti:

- ➔ numerazione progressiva;
- ➔ annotazione in apposito registro (ovvero, in alternativa, nel registro delle fatture emesse o in quello dei corrispettivi);
- ➔ invio all’Agenzia delle Entrate di apposita comunicazione telematica.

Il Decreto Legge n.16/12 ha modificato la scadenza temporale dell’adempimento che interessa il fornitore quando riceve la lettera di intento: l’invio telematico dei dati può essere fatto, per le lettere di intento ricevute dallo scorso 2 marzo 2012, entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta.

La norma antecedente la modifica introdotta dal D.L. n.16/12 prevedeva che i fornitori degli esportatori abituali dovessero inviare la comunicazione dei dati relativi alle lettere di intento ricevute in ciascun mese, entro il giorno 16 del mese successivo al ricevimento, indipendentemente sia dalla periodicità della liquidazione Iva sia dall’avvenuta effettuazione di operazioni non imponibili (cioè senza applicazione dell’Iva ai sensi dell’art.8, co.1, lett. c) del DPR n.633/72).

Dalle lettere di intento ricevute dallo scorso 2 marzo 2012 il termine per l’effettuazione dell’invio telematico all’Agenzia delle Entrate diventa variabile:

- ▶ nel caso vengano effettuate vendite di beni o di servizi senza applicazione dell’imposta nello stesso mese di ricevimento della comunicazione da parte del fornitore con periodicità Iva mensile, il nuovo termine coincide con il giorno 16 del mese successivo al ricevimento della comunicazione;
- ▶ nel caso vengano effettuate vendite di beni o di servizi senza applicazione dell’imposta nello stesso mese di ricevimento della comunicazione da parte del fornitore con periodicità Iva trimestrale, il nuovo termine diventa il giorno 16 del secondo mese successivo a quello di chiusura del trimestre oggetto dell’effettuazione delle operazioni;
- ▶ nel caso in cui venga ricevuta la lettera di intento ma le prime operazioni senza applicazione dell’imposta siano effettuate in un mese o trimestre diverso da quello del ricevimento, il nuovo termine diventa il giorno 16 del mese successivo a quello del mese di effettuazione delle operazioni nel caso di liquidazione mensile ovvero il giorno 16 del secondo mese successivo a quello del trimestre oggetto dell’effettuazione nel caso di liquidazione trimestrale.

È importante precisare che, adottando molte aziende procedure interne nel caso di ricevimento di lettere di intento, ancorate alla vecchia regola che prevede un termine fisso e non variabile come scadenza per l'invio telematico dei dati all'Agenzia delle Entrate, dall'interpretazione della norma pare comunque possibile continuare ad effettuare gli invii telematici entro il giorno 16 del mese successivo alla data di ricevimento della lettera di intento.

Sanzioni

Il mancato invio della comunicazione comporta l'applicazione di sanzioni. La sanzione inerente l'omessa comunicazione in assenza di operazioni effettuate (da €258 a €2.065) non potrà essere più applicata, in quanto il solo ricevimento della comunicazione non costituisce più obbligo di invio telematico all'Agenzia delle Entrate in caso di assenza di operazioni effettuate.

In caso di esecuzione della vendita di beni o della prestazione di servizi, se l'esportatore abituale non poteva effettuare la richiesta per mancanza dei requisiti (dato non sempre conoscibile dal fornitore), scatta anche la responsabilità in solido del fornitore per il mancato pagamento dell'Iva da parte dell'esportatore. Si riporta, di seguito, uno schema che riepiloga le sanzioni applicabili al fornitore nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione dati:

Con effettuazione di forniture
"regolari"



Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata

Con effettuazione di forniture
"irregolari"



Sanzione dal 100% al 200% dell'Iva non applicata +
responsabilità solidale per il mancato versamento dell'Iva da
parte dell'esportatore abituale

Anche per le sanzioni relative a violazioni commesse nei casi di omesso o irregolare invio della comunicazione telematica dati contenuti nelle lettere d'intento, trova applicazione l'istituto del ravvedimento operoso. L'Agenzia delle Entrate ha ribadito che nell'ipotesi in cui la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento di cui l'autore della violazione sia venuto a conoscenza, il cedente/prestatore può accedere all'istituto del ravvedimento, inviando per la prima volta la comunicazione, se omessa, o inviandola corretta, se errata, e versando la sanzione pari ad un ottavo del minimo entro il termine di un anno dalla omissione o dall'errore.

È importante precisare che l'art.2 co.1 del D.L. n.16/12 ha previsto che la fruizione di benefici fiscali è riconosciuta anche qualora gli obblighi di comunicazione non siano tempestivamente eseguiti. In tali casi, a condizione che la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche, è sufficiente che il contribuente interessato versi una sanzione fissa di €258 per sanare l'irregolarità. In attesa di chiarimenti ministeriali sul tema si presume che tale norma si applichi anche al mancato invio delle comunicazioni delle lettere di intento.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.